

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 78

**Linee guida per gli operatori professionali autorizzati (OPA)
per la predisposizione del
“Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi
per piante ornamentali”**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	SFN	CFN 3-4/03/2026	12/03/2026	

Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 2 di 10

Sommario

Premessa	3
Normativa di riferimento	3
Legenda	3
Parte A - Informazioni anagrafiche dell’operatore professionale autorizzato (OPA)	4
Parte B - Sistemi e procedure istituite in materia di tracciabilità e registrazione dei dati.	5
Parte C - Processi di produzione	6
Parte D - Punti critici	7
Parte E - Misure appropriate che assicurano un adeguato controllo dei punti critici	8
Parte F - Compiti e competenze del personale coinvolto nei controlli e nelle produzioni	9
Parte G – Modalità di formazione del personale	10

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 3 di 10

PREMESSA

Il presente Documento tecnico ufficiale è stato elaborato al fine di fornire all’operatore professionale autorizzato all’emissione del passaporto delle piante una Linea guida per la compilazione del Piano gestione dei rischi (PGR) per le piante ornamentali, atto a garantire la sanità delle produzioni aziendali in base alla reale gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi (ON) associati alle piante, parti di piante e altro materiale oggetto dell’attività professionale dell’operatore, redatto in conformità di quanto stabilito dall’articolo 91 del Regolamento (UE) 2016/2031.

Il presente Documento Tecnico Ufficiale costituisce schema di riferimento generale anche per gli Operatori Professionali autorizzati operanti in settori diversi da quello ornamentale, i quali possono attenersi al combinato disposto del presente DTU e del DTU n. 2, recante “Linee guida per la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi”, adottato in data 25/10/2021.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari;
- D.lgs. n.19 del 2/02/2021 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- DTU n.2 del 25/10/2021 recante “Linee guida per la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi”;
- DTU n. 79 del xxxx “Linee guida per l’elaborazione da parte degli operatori professionali di un Piano Efficace in caso di sospetto o accertamento di organismi nocivi regolamentati”

LEGENDA:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 4 di 10

CREA: Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria;
 EPPO: European Plant Protection Organisation;
 EFSA: European Food Safety Authority;
 ON: Organismo Nocivo;
 OPA: Operatore Professionale Autorizzato all’emissione del passaporto delle piante;
 OP: Operatore Professionale;
 RUOP: Registro Ufficiale degli Operatori Professionali;
 SFR: Servizio Fitosanitario Regionale
 PGR: Piano di gestione dei rischi

Parte A - Informazioni anagrafiche dell’operatore professionale autorizzato (OPA)

Le informazioni come sottoelencate, devono essere inserite nel Piano di gestione, in quanto relative ai dati principali sui quali si basa la stesura del piano stesso. Pertanto, viene richiesto di indicare:

- Ragione sociale dell’OPA;
- Numero di registrazione ufficiale al RUOP rilasciato dal SFR di competenza;
- Responsabile della comunicazione con il SFR, indicare: nome, cognome, numero di telefono, e-mail;
- . Attività svolte dall’OPA, come indicato nella registrazione al RUOP:
 - ✓ *impianto, riproduzione, produzione (coltivazione, moltiplicazione, mantenimento);*
 - ✓ *introduzione nell’UE e/o spostamento intra UE ed extra UE di materiali per i quali è richiesto un certificato fitosanitario e/o un passaporto delle piante;*
 - ✓ *messa a disposizione sul mercato immagazzinamento, raccolta, spedizione, trasformazione, per prodotti per i quali è necessario il rilascio di passaporti delle piante (commercio all’ingrosso);*
- Indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno e delle infrastrutture utilizzati dall’OPA per svolgere le attività vivaistica (specificare se si tratta di):
 - ✓ *vivaio (riproduzione, produzione, coltivazione, moltiplicazione)*
 - ✓ *commercio/stoccaggio*
 - ✓ *condizionamento – magazzino*

Specificare se l’azienda o parte di essa si trova in area demarcata di focolai presenti indicando quali sono i terreni coinvolti e fornendo le autorizzazioni conformi alla normativa vigente;

- Elenco delle specie prodotte, distinto in genere e specie;

Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del "Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali"	Pag. 5 di 10

- La natura dei materiali e mezzi interessati nelle attività dell'OPA (es. torbe; substrati; pallet, etc.).

A supporto l'OPA, può estrapolare ed allegare, se del caso, copia del fascicolo RUOP contenente tutte le informazioni sopra indicate.

L'OPA può, altresì, allegare:

- *Copie aggiornate delle mappe/appezzamenti aziendali con riferimenti catastali;*
- *Eventuali registrazioni previste dagli standard ISO, Global GAP o altri.*

Parte B - Sistemi e procedure istituite in materia di tracciabilità e registrazione dei dati.

L'operatore professionale autorizzato deve indicare quali sono i sistemi e le procedure istituite che permettono di garantire la tracciabilità del materiale e la registrazione dei dati, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/2031 all'Art.69 e Art.70.

A tal proposito il sistema di registrazione deve consentire almeno di:

- Identificare, per ogni unità di vendita di pianta i dati del fornitore ed i dati degli operatori ai quali è stata fornita.
- Identificare i dati che consentono di identificazione gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'OP.
- Per ogni passaporto rilasciato, l'OPA deve registrare l'OPA/OP che ha fornito l'unità di vendita, l'OPA/OP al quale l'unità di vendita è stata fornita e le informazioni contenute nel passaporto (denominazione botanica della specie/nome dell'oggetto o della varietà; se del caso identificazione ON da quarantena rilevanti per le zone protette; codice dello stato membro di registrazione seguito dal codice dell'OPA; codice di tracciabilità della pianta; codice dello Stato Membro di origine).
- I dati di cui al punto precedente devono essere garantiti dall'OPA anche in caso di sostituzione del passaporto delle piante ai sensi dell'Art. 93 (Reg. UE 2016/2031).

Per documentare la tracciabilità possono essere utilizzati sistemi gestionali interni o altri supporti (in formato cartaceo o elettronico). In tabella 1 e 2 esempi, non esaustivi, di informazioni che possono essere registrate mediante tali sistemi:

Tabella 1 Informazioni per la TRACCIABILITA' (art. 69 del Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016)

Data	Descrizione unità di vendita				CARICO (acquisto e produzione)			SCARICO (vendita)				Note (referti analitici, altro)
	Denominazione botanica (genere, specie, varietà)	codice di tracciabilità aziendale	Riferimento in planimetria	Quantità (prodotta o acquistata)	RUOP fornitore	codice tracciabilità del fornitore (es. lettera C passaporto se presente) o documento di acquisto	Dati Passaporto	RUOP Cliente	Documento di vendita o altro documento di tracciabilità	Dati Passaporto	Dati del Passaporto sostituito	

A supporto dei propri sistemi di tracciabilità l'OPA, se del caso, conserva:

- *Documenti amministrativi.*

Tabella 2 Informazioni per la TRACCIABILITA' interna

(art. 70 del Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016)

Data	Codice Centro aziendale di origine	Specie/genere/varietà	Quantità spostata	Codice Centro aziendale di destinazione	Dati del PP	Codice di tracciabilità aziendale PP	codice tracciabilità	Note

Gli operatori professionali conservano i dati registrati per almeno tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione. Qualora il PGR riguardi piante specifiche per cui è regolamentato un periodo di conservazione dei dati diverso dai 3 anni, in applicazione di specifici atti di esecuzione, il periodo di conservazione dei dati è conseguentemente modificato.

Parte C - Processi di produzione

In applicazione dell’art. 90 del regolamento 2016/2031, l’OPA descrive nei dettagli l’organizzazione della propria attività e identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici.

Deve indicare il processo produttivo di piante, parti di piante e prodotti vegetali per i quali è emesso il passaporto delle piante per lo spostamento nei territori dell’Unione e/o in zone protette, e per i quali viene rilasciato il certificato fitosanitario per l’esportazione verso paesi terzi, secondo quanto riportato nel Regolamento (UE) 2016/2031 (*è possibile allegare documento già esistente, anche se creato per uso interno, che contenga le informazioni richieste*).

La descrizione contiene almeno i seguenti elementi, quando applicabili:

- *tipologia di prodotto finito;*
- *tipologia dei materiali di moltiplicazione (semi, marze, talee, portainnesti, piante per accrescimento);*
- *origine e ubicazione nel sito di produzione (vedi registro della tracciabilità);*
- *metodo di produzione: da semina, radicazione di talea, innesto, trapianto, invasatura e piantumazione dei materiali di moltiplicazione vegetale e delle piante.*
- *operazioni colturali e di protezione fitosanitaria (vedi quaderno di campagna, registro dei trattamenti, o altro documento allegato);*
- *operazioni di condizionamento, imballaggio, immagazzinamento e trasporto;*
- *strutture e attrezzature utilizzate nel processo produttivo;*
- *sistemi atti a mantenere adeguate condizioni di igiene.*

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 7 di 10

Durante la produzione deve essere garantita una procedura che consenta di separare e identificare i lotti nel caso di emergenze fitosanitarie. Tale procedura è descritta nell’ambito del Piano efficace redatto secondo le linee guida di cui al DTU n.79.

Ogni sito di produzione è identificato con i dati catastali, coordinate GPS e la planimetria aggiornata.

La descrizione dei processi di produzione e delle attività riguardanti lo spostamento e la vendita di piante, prodotti vegetali e altri materiali viene conservata ed aggiornata ogni volta che viene modificato il processo produttivo.

La descrizione del processo produttivo può essere schematizzata sotto forma di tabella (Tabella 3).

Parte D - Punti critici

L’OPA deve identificare i punti nei quali lo status fitosanitario delle piante, può essere soggetto a modifiche in riferimento ad ogni fase del processo produttivo, di cui alla parte C.

Sono da considerare sempre punti critici:

1. l’introduzione di piante in azienda, per la ricoltivazione;
2. le varie fasi del processo di produzione delle piante;
3. la produzione di piante destinate a zone protette;
4. la produzione di piante localizzate in aree delimitate;
5. l’introduzione in azienda di materiali acquistati da fornitori ubicati in aree delimitate.

Gli ON da controllare in relazione ai generi e alle specie botaniche, sul terreno e sui substrati di crescita, sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e s.m.i.

L’OPA deve indicare quali misure adotta per l’attenuazione dei rischi fitosanitari.

Fra le misure adottate deve essere sempre incluso:

- il controllo visivo delle piante nei punti da 1 a 5 di cui sopra. Il controllo visivo deve essere registrato nel Registro degli esami visivi in tabella 4 si fornisce un modello esemplificativo per la registrazione di tali dati.
- comunicazione immediata al SFR il caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena predisposta secondo la procedura indicata nel Piano efficace di cui al DTU n.79.;

I dati relativi all’identificazione e al monitoraggio di tali punti critici sono conservati dall’OPA per un periodo pari ad almeno tre (3) anni, in conformità al Regolamento 2016/2031 articolo 90.

Un esempio di descrizione del processo di produzione contenente la successione delle attività per i quali sono identificati punti critici e sono attuate misure appropriate al loro controllo, è riportato in Tabella 3.

Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 8 di 10

Esempio di descrizione di un processo produttivo, di identificazione dei punti critici e degli organismi connessi ad essi e descrizione delle azioni/misure adottate

Centro aziendale	Processo di produzione (Parte C)				Punti critici (Parte D)		Misure adottate (Parte E)		
	Sito di Coltivazione*	Specie vegetale	tipo coltivazione	Fase processo produttivo	Punto critico	ON connesso al punto critico	Azione/misura di controllo intrapresa	Epoca, frequenza del controllo	Riscontro (registrazione)
codice del centro aziendale	Localizzazione vivaio con nome comune del sito di coltivazione (in alternativa il riferimento ad uno schema codificato)	Genere e specie	Contenitore (Cl/V)/Pieno campo (PC)		Identificazione del punto critico del processo produttivo		Azioni e misure adottate per attenuare il rischio		Es. registrazioni della tracciabilità, registrazioni degli autocontrolli ecc

Parte E - Misure appropriate che assicurano un adeguato controllo dei punti critici

L’OPA per ciascun punto critico del processo produttivo deve:

1. individuare gli ON che potenzialmente potrebbero influire sul *pest status* delle produzioni aziendali e su questi effettuare esami visivi nei periodi più opportuni. Gli organismi nocivi a cui si fa riferimento sono quelli contenuti negli allegati II, III e IV del Reg. 2019/2072; e al regolamento delegato (UE) 2019/1702;
2. fornire, in modo semplificato, un prospetto specie ospiti/organismo nocivo per le principali specie coltivate;
3. indicare l’epoca ottimale in cui effettuare i controlli visivi;
4. indicare i metodi per rilevare l’ON:
 - *ispezioni visive;*
 - *accertamenti analitici per quanto riguarda le piante e materiale di moltiplicazione;*
 - *analisi del terreno e dei substrati colturali.*
5. Richiamare le procedure e gli interventi da mettere in atto in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena così come indicate nel proprio “Piano efficace” di cui al DTU n. 79 (l’OPA, può allegare o inserire un riferimento al Piano efficace).

Gli esami effettuati per il rilascio del passaporto delle piante devono essere effettuati conformemente a quanto riportato nell’Art. 87 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dagli atti delegati adottate devono essere eseguiti secondo i seguenti criteri:

- le piante possono essere esaminate singolarmente oppure per campioni multipli

Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 9 di 10

rappresentativi, in funzione del rischio;

- l'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri materiali;
- l'esame è effettuato dall'OPA o personale autorizzato;
- l'esame riguarda gli ON contenuti negli allegati II, III e IV del Reg. 2019/2072;

I dati di controllo possono essere registrati su supporto cartaceo o elettronico. In assenza di un documento interno l'OPA può adottare, a titolo esemplificativo, il seguente schema “Tabella 4”.

A supporto delle suddette attività può essere utilizzata la seguente documentazione:

- schede tecniche degli ON;
- registro degli esami visivi;
- referti di analisi;
- certificato del produttore di substrati;
- documentazione relativa agli acquisti;
- registro della tracciabilità.

Tabella 4 –

Esempio di registrazione degli esami visivi per il rilascio dei passaporti delle piante e del passaporto ZP

Data della registrazione	Centro aziendale	Sito di Coltivazione	Genere/Specie	tipo coltivazione	Organismo Nocivo controllato (Reg.2019/2072 e Reg. 2019/1702)	Periodicità	Epoca	Esito esame visivo	Laboratorio analisi	Esiti analisi laboratorio	Note
data della registrazione in formato GG/MM/AAAA	codice del centro aziendale	Localizzazione vivaio con nome comune del sito di coltivazione (in alternativa il riferimento ad uno schema codificato)		Contenitore (Cl/V)/Pieno campo (PC)	compilare SOLO in caso di presenza o sospetta presenza			presenza/sospetta presenza/ assenza sintomi			Indicare eventuali note inerenti la registrazione

Parte F - Compiti e competenze del personale coinvolto nei controlli e nelle produzioni

L'OPA deve individuare i ruoli e le responsabilità del personale aziendale coinvolto nel controllo alle produzioni e negli esami effettuati per l'emissione del passaporto delle piante (è possibile allegare documento già esistente, anche se creato per uso interno, che contenga le informazioni richieste).

La descrizione dei compiti e delle competenze del personale aziendale (anche se in forma di documento allegato) stilato come un organigramma organizzativo, è relativo alle seguenti responsabilità:

- per la comunicazione con il SFR competente (obbligatorio);
- per l'organizzazione, la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione attinente al sistema di tracciabilità aziendale;
- per l'effettuazione degli esami visivi per l'emissione dei Passaporti delle piante, dei passaporti delle piante ZP e per la registrazione dei dati;

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento Tecnico Ufficiale n. 78	Linee guida
Linee guida per la predisposizione del “Piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per piante ornamentali”	Pag. 10 di 10

- per le notifiche al SFR competente in caso di sospetta o constatata presenza di un ON [Art.14 del regolamento (UE) 2016/2031];
- per l’organizzazione, la redazione, l’aggiornamento e la conservazione della documentazione attinente al piano di gestione dei rischi;
- per la gestione dei passaporti delle piante rilasciati e ricevuti e per la conservazione dei dati attinenti;
- per l’apposizione dei passaporti delle piante.

L’OPA deve verificare ogni anno che le qualifiche e le competenze del personale siano adeguate in base alle mansioni svolte e l’organigramma di cui sopra deve essere opportunamente aggiornato e conservato.

Inoltre, l’OPA assicura che siano presenti adeguati processi di comunicazione all’interno e tra i comparti ed i ruoli in questione.

Parte G – Modalità di formazione del personale

L’OPA assicura che al personale identificato nella parte F sia impartita una adeguata formazione al fine di garantire il possesso delle adeguate conoscenze, secondo quanto riportato all’Art. 87 del regolamento (UE) 2016/2031.

La formazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- conoscenza delle principali problematiche fitosanitarie – vedi schede tecniche fitosanitarie del SFN, CREA, dell’EFSA, di EPPO e quelle pubblicate nei siti degli SFR;
- aggiornamenti normativi;
- compilazione, registrazione e gestione dei dati attinenti al piano di gestione dei rischi.

Può riguardare anche:

- aggiornamenti tecnico – agronomici;
- tecniche di campionamento.